



1. PREMESSA

ICMQ S.p.A., nel seguito ICMQ, attraverso un servizio innovativo di audit per la verifica dell'applicazione, in azienda, delle prescrizioni introdotte dai DPCM riguardo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di Lavoro opera in qualità di Organismo indipendente di Parte Terza e provvede ad effettuare, su richiesta di privati, loro case madri e amministrazioni pubbliche, per il campo di attività oggetto del presente Regolamento, servizi di attestazione della conformità. ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i rapporti tra ICMQ e i soggetti che intendono avvalersi di un Servizio di verifica dell'applicazione delle prescrizioni introdotte dai DPCM riguardo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di Lavoro.

Il Rapporto è una descrizione dettagliata dell'audit e dei relativi risultati mentre il Certificato è una breve dichiarazione formale; entrambi riguardano la conformità o meno a quanto il soggetto richiedente fa riferimento, siano esse leggi, regolamenti, capitolati di appalto, normative o regole tecniche o, più in generale, documenti contrattuali fra le parti.

I documenti di riferimento utilizzati per l'attività ispettiva sono da considerarsi parte integrante del presente Regolamento ai fini dell'attività ispettiva.

3. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

I riferimenti tecnici sono:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
- DPCM relativi alle misure di contenimento COVID-19
- Normative/leggi cogenti applicabili al settore e alla Norma per cui si richiede la certificazione;
- Protocolli applicabili (vedi definizioni)

Le norme tecniche di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

4. DEFINIZIONI

La terminologia fa riferimento alle definizioni riportate nelle norme e nei documenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Valgono le seguenti definizioni:

Organismo di Ispezione: Organismo che effettua attività di Ispezione:

Audit: è una valutazione indipendente volta a ottenere prove, relativamente a un determinato oggetto, e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno

Protocollo: protocollo condiviso relativo alla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri – Allegati 6 e 7 al DPCM 26/04/2020 e s.m.i.

Protocollo di settore: documento condiviso tra un'associazione di categoria e le parti sociali che prevede requisiti aggiuntivi rispetto al Protocollo.

Protocollo aziendale: documento con cui un'azienda recepisce il Protocollo ed, eventualmente, uno o più Protocolli di settore. Potrebbe contenere requisiti aggiuntivi rispetto al Protocollo o ai Protocolli di settore.

5. COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

L'attività di Audit svolta da ICMQ verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà.

La sorveglianza ed il monitoraggio del rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità ed integrità sono affidate al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI), nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate le principali le parti interessate alla Audit/certificazione, operante in base ad apposita procedura.

6. RICHIESTA DI AUDIT

Le attività di audit sono precedute da una fase preliminare, di richiesta e di formulazione di offerta, durante la quale, il soggetto interessato fornisce tutte le informazioni che consentono a ICMQ di valutare le risorse necessarie per l'esecuzione dell'Audit.

ICMQ, dopo avere verificato la fattibilità di gestire l'Audit sulla base delle proprie competenze e risorse, predispone un'offerta scritta.

Il richiedente l'Audit, unitamente all'ordine di esecuzione della stessa o all'offerta ICMQ controfirmata, dichiara l'accettazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è sempre disponibile nell'ultima versione sul sito www.icmq.org.

7. PROCEDURA DI AUDIT

ICMQ, ricevuta la formalizzazione dell'incarico:

- attua la scelta del Gruppo di Audit e del coordinatore e ne dà comunicazione al Committente; nulla ostando a tale designazione, entro tre giorni, dà l'avvio all'attività; fatto salvo che tale comunicazione sia stata richiesta/effettuata in fase di formulazione dell'offerta;
- definisce, con il Committente ed il Gruppo di Audit, gli uffici, gli impianti, gli stabilimenti, i cantieri, i luoghi in cui si svolge attività di lavoro esterno che saranno oggetto dell'Audit;
- definisce con il committente, le tempistiche per lo svolgimento dell'attività che sono così articolate:
- valutazione della documentazione predisposta dal Committente in applicazione del Protocollo, incluso un eventuale Protocollo Aziendale qualora il Committente richiedesse la verifica dell'applicazione di quest'ultimo;
- audit da remoto e/o in campo con lo scopo di verificare l'applicazione del Protocollo, ed eventualmente del Protocollo di Settore e/o del Protocollo aziendale e le relative registrazioni. Questa fase include un colloquio con il Medico Competente e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che avverrà in via riservata (senza la partecipazione di altri rappresentanti del Committente):
- audit in campo presso i luoghi di lavoro, lo/gli stabilimento/i, i cantieri e/o in generale le attività di lavoro esterno (ove presenti) con lo scopo di verificare l'applicazione delle misure di controllo operativo come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: accesso dei fornitori, misure di distanziamento tra i lavoratori,





gestione degli spazi comuni ecc...

- in caso di aziende che operano su più uffici/luoghi di lavoro/sedi, il riferimento a un/a ufficio/luogo di lavoro, sede/stabilimento potrà essere inserito nel certificato di ispezione e nel rapporto di ispezione solo a seguito di audit in campo presso lo/la ufficio/luogo di lavoro, a sede/stabilimento;
- in caso di aziende che gestiscono cantieri e/o attività di lavoro esterno, il riferimento al cantiere/sede di lavoro esterno potrà essere inserito nel certificato di ispezione e nel rapporto di ispezione solo a seguito di audit in campo presso il cantiere/sede di lavoro esterno.

8. AUDITOR

Le attività di verifica previste dal presente Regolamento, ai fini della emissione del Certificato o del Rapporto di Ispezione, possono essere svolte soltanto da auditor preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza e delle loro conoscenze tecniche.

Gli auditor, legati contrattualmente con ICMQ sono tenuti al rispetto di tutti i doveri, di tutti gli obblighi e di tutte le regole definite da ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

Gli Ispettori sono iscritti in un apposito registro di ICMQ, da cui si sceglierà l'Ispettore o gli Ispettori che potranno effettuare l'Audit.

Gli auditor attestano, con l'assunzione del proprio incarico, di non avere o avere avuto rapporti, negli ultimi tre anni, con il committente; si impegnano inoltre a non intrattenere rapporti professionali con le medesime entità per i successivi tre anni.

Per la valutazione, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Saltuariamente gli Ispettori possono essere accompagnati da osservatori nominati, sia da ICMQ sia dagli Organismi di Accreditamento e\o di Abilitazione (se pertinente), i quali devono poter partecipare all'audit, senza interferire con esso

Il richiedente/Committente, nel caso di palese conflitto di interessi, può fare obiezione sulla nomina del singolo auditor o del gruppo di audit. La motivazione di tale ricusazione deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi auditor.

9. RAPPORTO DI ISPEZIONE E/O CERTIFICATO

ICMQ, sulla base dei rapporti ricevuti dal Gruppo di Audit, rilascia il Rapporto di Ispezione e/o il relativo Certificato.

A seguito della verifica potranno emergere criticità come di seguito indicate:

Non Conformità: mancato rispetto di uno o più requisiti previsti dal Protocollo o da un Protocollo di settore (ove applicabile) o dal Protocollo aziendale (ove applicabile);

Raccomandazione: indicazione di un possibile miglioramento nell'applicazione del Protocollo o dei Protocollo di settore o del protocollo aziendale finalizzato a una maggiore efficacia nell'ottica della protezione della salute dei lavoratori.

In caso di non conformità il Committente dovrà analizzare le cause ed indicare le azioni che intende mettere in atto al fine di risolvere il problema nell'immediato (correzione) e di evitarne il ripetersi (azione correttiva). Il Responsabile del

Gruppo di Audit valuterà l'efficacia di quanto pianificato e messo in atto. Il rapporto con esito positivo e il relativo certificato non potranno essere rilasciati fino a quando le evidenze raccolte a dimostrazione della chiusura delle non conformità non saranno giudicate sufficienti dalla struttura di ICMQ.

10. OBBLIGAZIONI GENERALI

Il Committente è tenuto a fornire la massima collaborazione ad ICMQ per la conduzione della verifica ed in particolare dovrà:

- a) agevolare l'accesso degli auditor ai propri locali ove vengono svolte attività oggetto dell'incarico segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli auditor ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività oltre a fornire agli auditor ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per l'audit garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- c) assicurare la presenza e disponibilità del personale necessario inclusa una persona incaricata dell'applicazione del Protocollo e/o un preposto che accompagni il/gli auditor/s durante l'audit in campo presso i luoghi di lavoro, lo/gli stabilimento/i, i cantieri e/o in generale le attività di lavoro esterno (ove presenti);
- d) assicurare la disponibilità, da parte del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, a un colloquio con un membro del gruppo di audit. Il colloquio potrà avvenire anche in videoconferenza o per via telefonica.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali osservatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di ICMQ e che il Committente è tenuto ad accogliere quando richiesto.
- degli eventuali osservatori agli audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri auditor o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che il Committente è tenuto ad accogliere quando richipato.

In caso di accompagnamento agli auditor ICMQ, ovvero in presenza di osservatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione il Committente ha l'obbligo di riconoscere il diritto agli auditor/osservatori di accedere ai luoghi di lavoro sedi dell'organizzazione, pena la sospensione dell'attività ispettiva in caso di inadempienza.

Qualora il Committente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

11. SUBAPPALTO

ICMQ per prassi non affida il contratto di Audit in toto a terzi con contratto di subappalto. Non costituisce subappalto e

IS DOC 17 – 04/05/2020 Pag. 2 di 4





non necessita di autorizzazione il ricorso alla collaborazione di professionisti o altre persone fisiche o giuridiche che operano per conto di ICMQ con contratto e siano inseriti quali collaboratori nell'elenco auditor ICMQ operanti sotto la responsabilità di ICMQ.

12. USO DEL CERTIFICATO O RAPPORTO D ISPEZIONE

Il Committente dell'Audit ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Certificato o Rapporto di Ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non inducano in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che esso ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'audit e solo a quello.

Il Committente non può duplicare il Rapporto di Ispezione se non in toto, altrimenti necessita di espressa approvazione di ICMQ.

Il Committente si impegna, nel caso in cui si rendano necessarie modifiche che portino ad una nuova emissione del Certificato/Rapporto di Ispezione, a restituirne a ICMQ la versione non più in vigore.

Non è consentito l'uso del marchio dell'organismo di accreditamento, qualora pertinente (ACCREDIA).

13. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si perfeziona alla data in cui ICMQ riceverà domanda di attestazione con la sottoscrizione e accettazione dell'offerta, e si conclude con la consegna al Committente del rapporto di ispezione del certificato di ispezione.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciato il Rapporto di Ispezione e/o il Certificato di Ispezione al Committente entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto.

Il Committente ha l'obbligo di comunicare ad ICMQ, eventuali modifiche che dovessero intervenire a livello organizzativo o societario prima della naturale scadenza del contratto (es. cambiamento ragione sociale, cessione ad altra società di rami di azienda delle attività coperte da ispezioni etc); a tal fine ICMQ riesamina la situazione e comunica al committente la prassi da seguire per l'adeguamento del contratto stesso.

Il committente ha la facoltà di dichiarare terminato l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di ICMQ in qualunque fase dell'Audit, qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi, anche se queste erano previste dal contratto. La comunicazione deve essere inviata dal Committente a ICMQ mediante Raccomandata AR o posta elettronica certificata.

In questo caso a ICMQ è riconosciuto il compenso relativo alle prestazioni svolte nonché un eventuale indennizzo per le prestazioni che, ancorché non ultimate, abbiano già comportato un impegno o uno sforzo di tipo organizzativo, intellettuale o materiale in quanto trovano applicazione i principi di ragionevolezza e proporzionalità; è escluso il risarcimento per lucro cessante o mancato guadagno.

In caso di mancato pagamento da parte della committenza delle fatture emesse secondo i termini contrattuali ICMQ si riserva il diritto alla risoluzione immediata del contratto, fermo restando il suo diritto a rivolgersi alle sedi preposte per ottenere il pagamento delle spettanze maturate.

Nei casi in cui il committente non provveda nel termine concordato alla presentazione della documentazione o nel caso in cui i Rapporti di Ispezione rilevino Non Conformità, non gestite e/o superate in modo congruo, ICMQ si riserva il diritto alla risoluzione del contratto, alla fatturazione ed al pagamento delle intere prestazioni contrattuali a carico del committente.

ICMQ si riserva di recedere dal contratto in caso di mancata osservanza da parte del committente dei disposti del §20 del presente Regolamento.

14. MODIFICHE AL PROTOCOLLO E/O AL REGOLAMENTO

Nel caso in cui l'ente di riferimento modifichi il relativo Protocollo (o le altre norme tecniche attinenti) oppure ICMQ ritenga necessario apportare delle modifiche al presente regolamento per qualsivoglia motivo, ICMQ comunicherà tempestivamente per iscritto al Committente la data fissata per l'entrata in vigore di tali modifiche facendo presente l'eventuale necessità di un Audit straordinaria, con costi a carico del Committente. Il mancato adeguamento da parte del Committente può essere causa di risoluzione del contratto.

15. LIMITI RESPONSABILITÀ

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità per la propria valutazione della conformità dell'oggetto dell'Audit nel caso non siano fornite dal committente alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale.

16. RISERVATEZZA

Tutti i dati e le notizie relative al Committente, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento del suo mandato, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo di audit.

Anche l'eventuale personale dell'Organismo di Accreditamento che, in fase di concessione e/o mantenimento dell'accreditamento di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative al Committente presso ICMQ o direttamente presso la sede del Committente, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui al D.Lgs 140 del 16/03/2006 e s.m.i.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

17. COPYRIGHT

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti forniti al Committente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto stipulato con ICMQ. Non è consentito al Committente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

IS DOC 17 – 04/05/2020 Pag. 3 di 4





18. PRIVACY

Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

19. RESPONSABILITÀ CIVILE

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il Committente acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del presente contratto. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

20. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono definite nel preventivo inviato al Committente prima dell'avvio dell'attività.

Il preventivo viene formulato sulla base delle informazioni fornite dal committente attraverso la compilazione dell'apposito modulo.

Qualora, durante lo svolgimento delle attività si riscontrasse una situazione sostanzialmente diversa da quella indicata nel modulo di richiesta dell'offerta, ICMQ potrà procedere ad una revisione, anche sostanziale, di tale preventivo, previa sospensione dell'attività ispettiva, dandone comunicazione immediata al Committente. L'attività di audit potrà quindi riprendere solo dopo che il Committente, avendo preso visione ed eventualmente discusso il nuovo preventivo con avrà rilasciato per iscritto l'accettazione di tale nuova preventivazione.

Può essere prevista una quota di avvio acconto che dovrà venire corrisposta all'atto della conferma di incarico di Audit. Il saldo delle competenze avverrà prima dell'invio emissione del Certificato di Ispezione o del Rapporto di Ispezione, fatti salvi diversi accordi contrattuali.

In caso di ritardo nei pagamenti il Committente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.Lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

21. RECLAMI E RICORSI

Il richiedente che abbia conseguito il Certificato o il Rapporto di Ispezione può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione, contro il contenuto degli stessi o le decisioni di ICMQ esponendo le ragioni del proprio dissenso.

Entro 3 mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere il proprio parere.

Le eventuali spese per l'attività derivante dal ricorso sono a carico del ricorrente.

Il richiedente può altresì presentare reclami e contestazioni scritte ai quali sarà data risposta scritta.

Ricorsi, reclami e contestazioni riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Committente possono essere rivolti a

ICMQ, oltre che dal Committente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle procedure disponibili nel sito internet www.icmg.org.

22. CONTROVERSIE - ARBITRATO

a. Arbitrato

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

b. Autorità Giudiziaria

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione al presente regolamento sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Committente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.

IS DOC 17 - 04/05/2020 Pag. 4 di 4